



AFeVA Sardegna
Associazione Familiari
e Vittime Amianto
Sardegna Onlus



AFEA ONLUS
Mario Barbieri
Associazione Famiglie
Esposti Amianto

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa (CAD) prot. 027 / 2017

Alghero – La Spezia, mercoledì 22 novembre 2017

**Verso la 3^a Conferenza Governativa sull'amianto e le patologie correlate: dalla Legge n. 257 del 1992 ad oggi
Situazione attuale e prospettive future – Casale Monferrato 24 – 25 Nov. 2017**

Alla c.a. dei referenti del Gruppo Tecnico di lavoro << tutela previdenziale, provvedimenti di prevenzione, contenzioso, aspetti giuridici e normativi >>
affidente all'**AREA TEMATICA: ASPETTI SOCIALI E DEL LAVORO.**

per il tramite dell'Avv. Roberto Tiberi, PEI: avv.tiberi@libero.it
nella qualità di *Rapporteur* del Gruppo Tecnico di lavoro

nota n. 2

Amianto e altri fattori nocivi in Ambito Militare

BENEFICI PREVIDENZIALI ex art. 13, comma 8, L. 257/92

-analisi e proposta-

il problema è sia di carattere tecnico che normativo (la proposta di soluzione in fondo):

SUL VERSANTE NORMATIVO

Ad oggi, sussistono quattro limiti normativi, **che di fatto si oppongono all'affermazione dei diritti dei militari esposti e vittime dell'Amianto, falsamente inclusi con l'art. 47 del D.L. 269/03:**

- la non cumulabilità dei servizi comunque svolti a completa disposizione dello Stato in condizioni estremamente usuranti con il **coincidente periodo di esposizione inconsapevole all'amianto** (art. 39 **DPR 1092/1973**, art. **47 comma 6 ter D.L. 269/03**, art. 1849 comma 1 **D. L. 66/2010**) ;
- il divieto di superare la soglia di 5 anni degli **aumenti nel computo degli anni di servizio usurante** (artt. 5 e 7 **D.L. 165/1997** e art. 1849 comma 2 **D. L. 66/2010**);
- il minore coefficiente attribuito all'esposizione ad amianto 1,25 (**art. 47 comma 1 D.L. 269/03**) rispetto all'imbarco 1,33 per il personale di coperta, 1,4 per quello di macchina – artt. 19 e seg. **D.P.R. 1092/1973** e 1850 e seg **D.L. 66/2010**-;
- al personale militare affetto da patologie o morto a causa dell'amianto non si applica il comma 7 dell'art. 13 della **L. 257/92** (art. 12 bis **D.L. 11/2009** e dell'art. 2264 **D. L. 66/2010**)

SUL VERSANTE TECNICO

relativo al riconoscimento della esposizione qualificata ad amianto del personale militare

Il Ministero della Difesa, nella qualità di datore di lavoro, che conosce bene quegli ambienti di vita e di lavoro, con **fg. MD GMIL V 17 GLA 0338031 del 24 luglio 2009**, a firma del Presidente della Commissione Consultiva per il Rilascio **Curricula Ammiraglio Armi Navali, Erminio Pezzo**, ha spiegato bene che le tre differenti dizioni utilizzate nei “curricula per il Personale della Marina Militare imbarcato (**“destinato al servizio condotta nave”**, **“destinato al servizio propulsione /scafo/elettrico nave”**, **“destinato al servizio condotta unità per comando complesso”**) sono state definite d'accordo con l'INAIL e così adottate:

- 1- *“sia perchè ritenute sufficienti per il fine che il rilascio del curriculum si propone”*;
- 2- *“sia per oggettivi motivi di necessità pratica di poter portare a termine l'impresa in tempi accettabili...”*; precisando infine che:
- 3-*“in particolare per quanto riguarda l'incarico specifico svolto a bordo, è da dire che l'osservazione del (Omissis) sulla **diversità di mansione** tra “specialista delle TLC di bordo” e “cuoco o barbiere di bordo” è senz'altro vera, ma **irrilevante nel contesto di cui trattasi** essendo stato più volte ribadito ai rappresentanti INAIL che l'ambiente di bordo per una Unità Navale M.M. è unico per ristrettezza di spazi, numero e densità di apparati, **assenza di “zone franche”**, presenza ovunque di cavi, pannelli, quadri elettrici, ecc. con conseguente **presenza diffusa del minerale in questione**: in altre parole, si è ritenuto che **tutto il personale imbarcato sia stato esposto al medesimo rischio**, e questo è il criterio che la Commissione ha applicato nel rilascio del curricula”*.

Tuttavia l'INAIL, senza tenere in alcun conto le predette indicazioni, nel 2013 ha concluso una parte dell'iter della "valutazione tecnica", dell'esposizione all'amianto del solo personale militare imbarcato su **Navi e Sommergibili, giungendo alle seguenti inaccettabili conclusioni:**

Il personale di **“Macchina”**, imbarcato su **Navi, E' stato esposto** sino al 31/12/1995;

Il personale di **“Coperta”**, imbarcato su **Navi, NON è stato esposto**;

Il personale di **“Macchina” e di “Coperta”** imbarcato su **Sommergibili, E' stato** esposto sino al 31/12/1995;

Per il personale militare e civile destinato a terra, la certificazione dell'esposizione qualificata è limitata al 31/12/1992

nota: **Il 31/12/1995** è il periodo in cui hanno avuto inizio alcune bonifiche a bordo delle UUNN controllate dalla ASL della Spezia- **il 31/12/1992** è l'anno della promulgazione della legge 257/92

ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO

Nella qualità di presidente della AFeVA Sardegna ed esposto ad amianto nel corso della mia (onorata e orgogliosa) attività militare da cannoniere, meccanico e tecnico delle armi e marinaio di coperta, ho instaurato e vinto una **causa pilota presso la Corte dei conti della Regione Sardegna**, che con sentenza del 31 maggio 2017, **ha riconosciuto** l'esposizione professionale ad amianto **oltre i limiti di legge per 17 anni, 11 mesi e 2 giorni**, sino al 22/11/1999, data in cui a causa di un grave incidente occorsomi a bordo di

Nave Ardito ho dovuto abbandonare il servizio attivo.

Si potrebbe obiettare che detta sentenza sia fondata (solo) sulla mia personale storia militare e professionale.

NO. Questa Sentenza, e la CTU a cui si riferisce, ribadisce e conferma che TUTTI i componenti dell'equipaggio, dal Comandante al Marinaio, sono stati esposti a medesimo qualificato rischio amianto, ben oltre le 100 fibre/litro e molto oltre il 1995.

La CTU:

*Il Consulente Tecnico nominato dal Giudice, con calcoli scientifici e valutando in scienza e coscienza i fatti e gli incontrovertibili documenti ufficiali ha dimostrato che sia le **mansioni militari “Principali”**¹ sia le **mansioni militari “Secondarie”**², svolte a bordo dal personale erano attività che implicavano sia **ESPOSIZIONE DIRETTA**, dovute alla manipolazione di materiali contenenti amianto negli interventi di manutenzione sugli impianti di mia competenza, sia **ESPOSIZIONE INDIRETTA** dovuta alle attività degli altri operatori.*

La Sentenza:

Il Giudice, accogliendo pienamente la solida Consulenza Tecnica d'Ufficio, ha dichiarato **certa e provata** l'esposizione qualificata ad amianto (*oltre le 100 ff/l e ultra decennale*) subita, **sia nelle installazioni e infrastrutture militari (1995) sia a bordo delle unità navali militari** in cui ho, unitamente a TUTTO l'Equipaggio, attivamente operato sino al 22/11/1999, **Dunque l'esposizione ad amianto è proseguita per quanti rimasti ad operare a bordo!**

Queste di seguito, sono le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio:

*<< In conclusione, sulla base dei risultati delle indagini eseguite, della documentazione in possesso, dei dati in letteratura scientifica e dei calcoli effettuati e riportati in tabella, il sottoscritto ritiene con ragionevole certezza che il sig. Salvatore Garau, sia stato **esposto complessivamente per un periodo lavorativo pari a 17 anni, 11 mesi, 2 giorni (dal 20/12/1981 al 22/11/1999) al rischio di inalazione di fibre di amianto in misura superiore alla soglia minima.***

*In particolare si può affermare che in ciascuno degli anni di esposizione, **per un periodo superiore ai dieci anni, la media ponderata, calcolata per le otto ore giornaliere, è stata per ciascun anno sempre superiore 0,1 fibre/cm³ cioè sempre superiore a 100 fibre/ litro.**>>*

AL FINE DI prevenire la causa di un contenzioso, certamente dispendioso, superando con una legge

¹ -Le mansioni militari “Principali” sono quelle relative alla categoria di appartenenza.

² - Le mansioni militari “Secondarie”, sono tutte le ulteriori mansioni/attività apparentemente secondarie ma indispensabili al fine del raggiungimento dei minimi standard di efficienza e coesione umana e professionale richiesta dalla complessità operativa del sistema Nave da guerra, a cui ogni

singolo componente dell'equipaggio è comandato a compiere o che per spirito di servizio compie.

Giusta la falsa inclusione del personale militare operata con l'[art. 47 del D.Lgs 269/2003, modificato dalla Legge 326/2003](#),

SI PROPONE LA SEGUENTE

PROPOSTA DI SOLUZIONE LEGISLATIVA	
<p>BENEFICI PREVIDENZIALI AMIANTO</p> <p>Al personale di cui all'art. 19 comma 1 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, in deroga agli artt. 1849 e 2264 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 e agli art. 5 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1997 n. 165 e ad ogni altra norma in contrasto con la presente Legge, il periodo attestato e certificato dal <i>Curriculum</i> di cui all'articolo 3, comma 3, del DM LPS 27 ottobre 2004, moltiplicato d'ufficio per il coefficiente 1,25, è cumulato con gli aumenti nel computo dei servizi comunque attribuiti ed è valido sia ai fini del diritto che della misura della pensione ed è compatibile con gli speciali benefici pensionistici, assistenziali e le provvidenze previste dalla normativa per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell'usura, del racket e del dovere ed equiparati. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il predetto personale in servizio, ex esposto all'amianto ma non in possesso del predetto <i>Curriculum</i> può presentare domanda per ottenerlo al rispettivo Ente di appartenenza che lo rilascia per analogia con gli altri già emessi.</p>	<p>NOTA DI LETTURA</p> <p>La norma riconosce e attua la <i>Specificità</i> delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>E' tesa a superare la falsa inclusione operata con l'art. 47 del D.Lgs 269/2003, modificato dalla Legge 326/2003 e ad eliminare la causa di un contenzioso, certamente paralizzante e dispendioso, volutamente non ancora messo in atto.</p> <p>Ai <i>Curriculum</i> emessi dai Ministeri interessati è riconosciuto il rango di certificato di esposizione qualificata;</p> <p>E' riconosciuta la cumulabilità dei periodi indicati nel <i>Curriculum</i> sia ai fini del diritto che della misura della pensione e la compatibilità con le norme in favore delle vittime de dovere;</p> <p>Il coefficiente è il minimo, 1,25 % ;</p> <p>Per il personale in servizio, è prevista la riapertura dei termini per la richiesta dei <i>Curriculum</i> che vengono rilasciati per analogia con gli altri già emessi</p>

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa



Il *Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa, più brevemente CAD*, composto dalla *AFeVA Sardegna* e dalla *AFEA*, è stato costituito con il fine di stabilire una univoca, unitaria, coordinata e incisiva azione tra le Associazioni di Vittime dell'Amianto in difesa dei diritti dei militari e dei civili del Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi, e dei familiari di questi, **per la rivendicazione e l'affermazione dei diritti ora negati, senza l'erosione di quelli già riconosciuti al predetto personale e ai loro familiari,**

Contatti CAD

<p>A.FeVA Sardegna ONLUS <i>Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna</i> c/o Garau Salvatore, Via Azuni, 39 07041 Alghero (SS) tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072 e.mail afevasardegna@yahoo.it - PEC afevasardegna@pec.sardegnaolidale.it</p>	<p>A.F.E.A Onlus Mario Barbieri Associazione Famiglie Esposti Amianto C/O Serarcangeli Pietro – Cell. 366 2644096 Via Cisa Sud, n. 196 – 19037 Santo Stefano di Magra (La Spezia) e.mail: serarcangeli.pietro@libero.it - PEC serarcangeli.pietro@pec.libero.it</p>
---	--